

DOCUMENTO APPROVATO
ED ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE CONSILIARE
N. 22 DEL 12.6.2008.



IL SEGRETARIO GENERALE

On. GALATI PASQUALE



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO DI MONTEFALCO

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20
novembre 2007
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 12 giugno 2008)

Indice

- Art. 1 – Oggetto e finalità
- Art. 2 - Modalità di partecipazione
- Art. 3 – Presentazione delle domande
- Art. 4 - Condizioni di partecipazione
- Art. 5 - Monitoraggio dei prezzi
- Art. 6 - Caratteristiche dei posteggi
- Art. 7 - Calendario del mercato e orari
- Art. 8 - Utilizzo del mezzo
- Art. 9 – Durata della concessione del posteggio
- Art. 10 - Obblighi dei partecipanti
- Art. 11 - Pulizia del suolo pubblico
- Art. 12 - Disposizioni igienico - sanitarie
- Art. 13 - Attività collaterali
- Art. 14 - Sanzioni

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il Comune di Montefalco istituisce un mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2007.

2. L'istituzione del mercato agricolo di Montefalco persegue le seguenti finalità:
- promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell'esercizio dell'attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - promuovere l'attività di vendita di imprese agricole operanti nell'ambito territoriale che si impegnino a rispettare determinati requisiti di qualità e di trasparenza nell'esercizio dell'attività di vendita;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti;
 - garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione;
 - individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza;
 - favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari;
 - favorire l'accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

Art. 2
Modalità di partecipazione

1. Possono partecipare al mercato agricolo di Montefalco gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:



- a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della regione e precisamente in provincia di Perugia e/o di Terni;
- b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- c) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3

Presentazione delle domande

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, devono presentare domanda al Comune.
2. La domanda, in regola rispetto alle norme sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo di Montefalco.
3. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione formulata sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 contenente le seguenti informazioni:
 - anagrafica completa dell'azienda richiedente;
 - descrizione delle attività aziendali;
 - indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
 - stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità.
4. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati:
 - copia della attestazione status IAP (Imprenditore Agricolo Professionale) cooperative e visura camerale a conferma;
 - copia della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 o di precedenti autorizzazioni amministrative e sanitarie possedute;
 - copia di polizza assicurativa di responsabilità civile e di responsabilità prodotti;
 - copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità.



5. La partecipazione al mercato agricolo è subordinata al rispetto da parte delle aziende delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa e dovrà tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 e alla legge 5 agosto 1981, n. 441 e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155.
6. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente regolamento.
8. Le domande sono esaminate in ordine di presentazione e i posteggi assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione al Protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo.
9. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità.
10. Le ulteriori domande di partecipazione che non possano essere soddisfatte al momento, sono esaminate e, se regolari, inserite in un elenco secondo l'ordine cronologico di ricezione al protocollo del Comune, tenendo conto della data e del numero di protocollo in attesa di posteggi disponibili.
11. Le domande di autorizzazione, in regola rispetto alle norme sul bollo e complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Se vi sono posteggi disponibili ottengono l'assegnazione del posteggio, in mancanza di posteggi disponibili sono inserite nell'apposito elenco in attesa di posteggi disponibili.
12. Il Comune rilascia agli aventi diritto l'autorizzazione per la vendita nel mercato agricolo di Montefalco con assegnazione temporanea di un posteggio. L'autorizzazione serve esclusivamente per esercitare l'attività di vendita nel mercato agricolo di Montefalco nei giorni e negli orari di svolgimento, non è cedibile né alienabile e in caso di rinuncia, cessazione dell'attività o revoca perde ogni efficacia.

Art. 4
Condizioni di partecipazione



1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato agricolo gli imprenditori agricoli che rispettino le seguenti condizioni:

- a) vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 2 lett. a) del presente regolamento, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
- b) vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- c) esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa;
- d) ottemperino a quanto prescritto dall'art. 4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 5

Monitoraggio dei prezzi

1. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni mensili da trasmettere all'Osservatorio provinciale dei prezzi.
2. Ogni azienda partecipante deve trasmettere mensilmente al Comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i prezzi applicati.

Art. 6

Caratteristiche dei posteggi

1. Il numero massimo dei posteggi disponibili è di 20 (venti) destinati alla seguenti categorie merceologiche:
 - prodotti di ortofrutta;
 - prodotti di florovivaistica;
 - prodotti lattiero – caseari;
 - prodotti di norcineria e derivati;
 - vino imbottigliato e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di uve e di vino;



- olio extravergine d'oliva di qualità locale prodotto e imbottigliato nella regione e altri prodotti connessi e/o derivati dalla produzione di olive e di olio di qualità locale;
- miele e altri prodotti derivati dall'apicoltura;
- prodotti biologici.

2. Ogni posteggio ha una superficie massima di mq. 15.

3. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata.

Art. 7

Calendario del mercato e orari

1. Il mercato agricolo di Montefalco si svolge in Piazza del Comune con cadenza mensile nella giornata della terza domenica del mese.

2. Il mercato agricolo osserverà l'orario stabilito con apposito provvedimento.

3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata anche nelle ore pomeridiane e serali. Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

4. Il mercato non si svolge in occasione delle seguenti festività e manifestazioni: 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, Natale e Santo Stefano, 18 agosto, Settimana Enologica Sagrantino Wine Festival e Festa della Vendemmia.

Art. 8

Utilizzo del mezzo

1. Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi devono essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione.

Art. 9

Durata della concessione del posteggio

1. L'assegnazione dei posteggi ha validità illimitata fino alla comunicazione di rinuncia o di cessazione dell'attività oppure fino alla revoca dell'autorizzazione.

2. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni.



3. Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- in caso di lutto o gravi impedimenti familiari;
- per malattia;
- per cessazione dell'attività agricola;
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione.

4. L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato agricolo deve comunicarlo per iscritto al Comune con un preavviso di almeno un mese.

Art. 10

Obblighi dei partecipanti

1. Ogni espositore è tenuto al pagamento dell'occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti e dell'eventuale fornitura di energia elettrica.

Art. 11

Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve provvedere a depositare negli appositi contenitori per la raccolta differenziata a disposizione del mercato agricolo tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività. L'area dovrà essere lasciata sgombra e pulita.

2. Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 12

Disposizioni igienico - sanitarie

1. Il mercato agricolo si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Art. 13

Attività collaterali



1. All'interno del mercato agricolo possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori commerciali o artigianali la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.

Art. 14 Sanzioni

1. Il Comune accerta il rispetto delle disposizioni di cui al D.M 20 novembre 2007 e del presente disciplinare di mercato e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
2. La violazione dell'obbligo di cui all'art. 5, comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

